

COMUNE DI ARCISATE

(Provincia di Varese)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
6. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2019 sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE
Abitazione Principale	3,5 per mille	€ 200,00
Aliquota base	9,60 per mille	

Il disegno di legge di bilancio attualmente in discussione prevede l'unificazione del tributo Imu e del Tributo Tasi, in costanza di gettito. Nel bilancio di previsione pertanto si è ritenuto opportuno mantenere i capitoli di entrata in maniera distinta, adeguati alle possibili ricadute di gettito derivanti dall'attività di controllo intrapresa dal Servizio Tributi.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014). Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquOTA
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota base	1,0 per mille
Aliquota aree edificabili	1,0 per mille
Aliquota cd "Fabbricati merce"	2,5 per mille

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

IMPOSTA	2020	2021	2022
IMU – anni precedenti	100.000,00	50.000,00	50.000,00
IMU – sanzioni e interessi	45.000,00	40.000,00	40.000,00
TARI - anni precedenti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TARI – sanzioni e interessi	90.000,00	45.000,00	45.000,00
TASI – anni precedenti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TASI – sanzioni e interessi	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

gettito applicato calcolando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi in conformità alle disposizioni dettate da Arera circa le tipologie di spesa inseribili nel piano finanziario. Per l'anno 2020 il piano finanziario deve essere formulato sui costi esercizio 2018 utilizzati per il piano Finanziario 2019; rispetto al 2019 allo stato attuale non si evidenziano scostamenti tali da giustificare una revisione delle tariffe in vigore.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla ditta ICA s.r.l. Dall'anno 2020 per effetto dell'inserimento nella classe IV (comuni con oltre 10.000 abitanti) le tariffe, all'interno del range minimo/massimo previsto per ogni classe, sono state adeguate, nelle medesime percentuali attualmente in vigore .

TOSAP

Per la taxa di occupazione suolo pubblico dall'anno 2020 per effetto dell'inserimento nella classe IV (comuni con oltre 10.000 abitanti) le tariffe, all'interno del range minimo/massimo previsto per ogni classe, sono state adeguate, nelle medesime percentuali attualmente in vigore.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'attribuzione delle risorse da assegnare ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) è pari all'ammontare delle spettanze 2019.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DALLO STATO:

Il trasferimento per la quota di Fondo di Solidarietà Comunale relativo ai ristori dei minori introiti per IMU e TASI è confermato nell'importo dell'anno precedente.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

nell'ammontare assestato nel 2019 prudenzialmente ridotti laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di contributi certi;

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

nell'ammontare assestato nel 2019 prudenzialmente ridotti laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di contributi certi;

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le voci più rilevanti sono così da riassumersi:

Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura rilevabile dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio adeguata all'attività prevista dal Corpo di Polizia Locale;

Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;

Fitti attivi – sulla base dei contratti di locazione in corso;

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nel triennio 2020/2022 sono previste le seguenti alienazioni di beni materiali e immateriali:

- aree cimiteriali i cui proventi sono annualmente destinati ad interventi sui cimiteri comunali

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati sia al finanziamento di spese di investimento, quali interventi per abbattimento di barriere architettoniche, restituzione di oneri di urbanizzazione e finanziamento fondo L.R. 20/92 per edifici di culto, sia al finanziamento di spese in conto capitale per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e per progettazione. Una quota pari ad € 53.000,00 è stata destinata ad interventi di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

RISTORNO FRONTALIERI

In questa voce sono inseriti le entrate di ristorno frontalieri basandosi sulle risultanze del ristorno riconosciuto per l'anno 2019 di cui non vi dovrebbe esservi scostamenti significativi. In ossequio alla normativa vigente una quota del 30% del ristorno previsto è utilizzato per il finanziamento di spese correnti di carattere generale.

TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

TITOLO VII - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la gestione dell'IVA derivante dallo Split Payment, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	885.000,00	550.000,00	570.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Nel DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 – 2022 in corso di approvazione è inserito il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale ed è comunque rispettosa dei limiti previsti dall' art. 1 c. 557 della legge 296/2006 (media spesa triennio 2011 – 2013). Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- imposta di registro
- IVA

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, ecc.).

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

INTERESSI PASSIVI

sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2020	5.000,00
2021	5.000,00
2022	5.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 103.283,00 per il 2020, € 108.139,00 per il 2021 ed € 108.139,00 per il 2022 .

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (intesa come attività di emersione di materiale imponibile);
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

entrate da evasione tributaria			PREV 2020	prev 2021	prev 2022
1	1020001	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI PRECEDENTI - PREC ICI (1015001) FCDE	56.925,96	6.925,96	6.925,96
1	1020002	IMU - QUOTA SANZIONI ED INTERESSI (nuovo capitolo) (fcde)	45.000,00	40.000,00	40.000,00
1	1032002	TARI - TASSA RIFIUTI QUOTA SANZIONI E INTERESSI – FCDE	85.881,49	40.881,49	40.881,49
1	1052002	ACCERTAMENTI TASI -FCDE	7.469,61	7.469,61	7.469,61
1	1052003	TASI - QUOTA SANZIONI ED INTERESSI (NUOVO CAPIT) (FCDE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	200.277,06	100.277,06	100.277,06

spese non ricorrenti	2019	2.020,00	2.021,00
quote FCDE AFFERENTI ALLE ENTRATE NON RICORRENTI	145.161,40	76.430,45	82.208,60

La differenza tra le entrate non ricorrenti e le spese non ricorrenti al netto dell'accantonamento al FCDE PER LA QUOTA PARTE é destinata al finanziamento di tutte quelle spese che, seppur inseriti in ordinari capitoli di bilancio sono per natura del singolo intervento da considerarsi non ricorrenti (interventi per minori, attività assistenziali, interventi di manutenzione non ordinaria)

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2019 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 95 per cento dell'accantonamento obbligatorio, nel 2021 e 2022 è pari al 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate le seguenti risorse di incerta riscossione:

- rimborso spese notifica cap. 3120001
- TOSAP cap 1022
- TARI - cap 1032000
- CDS Fische cap 3008021
- CDS Giuridiche cap 3008022
- Cimitero - cap 3012000
- LOCULI cap 3080001
- RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI cap 3136000
- ICI ACCERTAMENTI cap 1015001
- TARSU ACCERTAMENTI cap 1025001
- IMU ACCERTAMENTI cap 1020001
- IMU SANZIONI cap 1020002
- TASI ACCERTAMENTI cap 1052002
- TASI ACCERTAMENTI cap 1052003
- TARI ACCERTAMENTI cap 1032001
- TARI ACCERTAMENTI cap 1032002

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo di riserva

Anche il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (art. 166 del TUEL) in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio.

2. Fondo di riserva di cassa

Il nuovo ordinamento ha introdotto l'iscrizione del fondo di riserva di cassa in misura non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

3. Fondo per risarcimento danni da sentenze

Importo minimo stimato per eventuali contenziosi che possono sorgere nell'esercizio

4. Fondo per rinnovi contrattuali

Importo stimato sulla base dei possibili aumenti contrattuali

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVATI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e con gestione ancora in corso e pertanto si è provveduto alla determinazione del risultato presunto di amministrazione che presenta un avanzo pari ad € 234.760,91.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

In sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2019 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in funzione all'effettivo risultato di amministrazione.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato in base a quanto stabilito dai cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, per un totale di € 550.000 per l'anno 2020, € 570.000,00 per l'anno 2021. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI

Il Comune di Arcisate non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di enti ed altri soggetti..

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDO NON UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE SOCIETA' ED ENTI STRUMENTALI POSSEDUTI CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Denominazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ASPEM S.p.A.	0,01
AZIENDA SPECIALE "A.PARMIANI"	100
ALFA SRL	0,9

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

www.as-parmiani.it

www.aspem.it

www.alfasii.it/

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Arcisate, 06/12/2019

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Marelli Giovanni